



COMUNE DI TRENTO

Servizio Patrimonio

Ufficio appalti

via del Brennero, 312 | 38121 Trento
tel. 0461 884684 - 0461 884667 | fax 0461 884815
appalti.comune.tn@cert.legalmail.it

Orario di apertura al pubblico:
lun. - ven. 8.³⁰-12

Trento, 16 dicembre 2016

Prot. n. _____/2016

BANDO DI GARA INTEGRALE

Si rende noto che per l'affidamento della **concessione del servizio di gestione del Teatro di Villazzano (Trento) e delle attività artistico teatrali per il periodo 01/07/2017 – 30/06/2022**

(CIG n. 6908403281)

in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 148 di data 7 dicembre 2016, immediatamente esecutiva, è stato indetto

CONFRONTO CONCORRENZIALE NELLE FORME DELLA PROCEDURA RISTRETTA (LICITAZIONE PRIVATA)

con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione ai sensi degli articoli 16 e 17 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2

N.B.

Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Diana Goffredo dell'Ufficio Appalti – Servizio Patrimonio (tel. 0461884917).

Sostituto per il caso di assenza o impedimento del Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Sonia Pinamonti (Capo Ufficio Appalti) o dott.ssa Cristina Degasperi (Dirigente Servizio Patrimonio).

I soggetti sopra indicati sono gli unici abilitati a corrispondere alle richieste di **chiarimenti**, da effettuarsi comunque per **iscritto** (tramite posta elettronica al seguente indirizzo: appalti.comune.tn@cert.legalmail.it).

Le **risposte ai quesiti** sono rese tramite inoltro al richiedente di specifica nota a mezzo PEC, consentendo la visione delle informazioni date a tutti gli altri concorrenti mediante la pubblicazione delle stesse – quali allegati al presente bando - sul sito internet del Comune di Trento (www.comune.trento.it). Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate su internet si intendono note a tutti i concorrenti, fatta salva la possibilità per gli stessi di chiederne l'invio di copia a mezzo PEC con specifica richiesta scritta indirizzata al medesimo indirizzo sopra indicato e con le stesse modalità.

L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto e non evase, per iscritto, dai soggetti sopra richiamati, unici autorizzati a riscontrare le istanze dei candidati.

La concessione del servizio non è articolata in lotti.

I soggetti interessati devono presentare offerta per il servizio in gara secondo le modalità che saranno puntualmente definite nella lettera di invito.

Valore complessivo della concessione: euro 1.125.000,00 complessivi per tutta la durata quinquennale della concessione (euro 1.350.000,00 tenuto conto della riserva di



Dasa-Rägister
BS OHSAS 18001:2007
IS-0616-03

Sede legale:
via Belenzani, 19 | 38122 Trento I.C.F. e P. IVA: 00355870221
www.comune.trento.it

COMUNE DI TRENTO



proroga tecnica di un ulteriore anno) determinato secondo quanto stabilito dall'art. 8 della Direttiva 2014/23/UE e dall'art. 6 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e sulla base delle risultanze del Piano economico finanziario annuale (Allegato 3 al "Capitolato per l'affidamento in concessione della gestione del teatro di Villazzano e delle attività artistico-teatrali per il periodo 1° luglio 2017 – 30 giugno 2022" di seguito denominato "Capitolato" – allegato n. 1 al presente bando). **Detto importo non è da considerarsi vincolante, essendo calcolato in via presuntiva ed essendo legato ad elementi determinabili nel corso della gestione.**

Importo a base di gara: annui euro 67.500,00 (IVA esclusa) per complessivi quinquennali euro 337.500,00 (IVA esclusa).

Gli **elementi di valutazione dell'offerta** sono di seguito descritti.

La valutazione dell'offerta economica e di quella tecnica avviene ripartendo i 100 punti a disposizione della Commissione nel modo seguente:

Punteggio totale a disposizione: 100/100

- 1. Offerta economica: punti da 0 a 30**
- 2. Offerta tecnica: punti da 0 a 70**

1. OFFERTA ECONOMICA: 30 punti

L'offerta economica è valutata applicando il punteggio massimo di 30 punti all'offerta con il valore più basso. Per valore dell'offerta si intende il prezzo complessivo per tutta la durata del contratto offerto dal singolo offerente. L'attribuzione del punteggio è effettuata applicando la seguente formula:

$$X = \frac{P_i * C}{PO}$$

dove:

X = Punteggio totale attribuito all'offerente i.esimo

P_i = Prezzo più basso offerto

C = Punteggio massimo attribuibile

PO = Prezzo offerto dall'offerente i.esimo

L'offerta economica deve essere formulata indicando l'importo complessivo offerto per l'intera durata della concessione, che non può superare l'importo complessivo, posto a base di gara, di euro 337.500,00 (al netto di I.V.A.).

2 OFFERTA TECNICA – ELEMENTI DI VALUTAZIONE

I 70 punti dell'offerta tecnica sono suddivisi come di seguito:

A - Programmazione artistica - Totale punti 33 suddivisi come di seguito:

a1) **Progetto generale delle attività culturali (massimo punti 20):** è tenuta in considerazione la qualità della progettazione che presti attenzione alla contaminazione dei diversi linguaggi artistici ed espressivi, alla diversificazione dell'offerta nei vari ambiti dell'espressività artistica, rivolti a pubblici differenziati, alla presenza di forme



innovative di spettacolo, alla formazione del pubblico, in particolare quello giovanile, con attenzione a bambini e famiglie, nonché le eventuali produzioni previste;

a2) **Progetto di caratterizzazione del teatro (massimo punti 10):** è tenuta in considerazione una eventuale proposta che, accanto alla progettazione di cui al punto precedente, sia rivolta a caratterizzare il teatro di Villazzano come teatro di riferimento e di attrazione di nuove forme teatrali, percorsi formativi, attività di produzioni teatrali, residenze per compagnie e artisti, avanguardie culturali o altro;

a3) **Esperienza del responsabile artistico (massimo punti 3):** è valutato il curriculum del responsabile artistico in relazione all'esperienza nell'organizzazione di rassegne artistiche o nella direzione di teatri ulteriori rispetto ai requisiti minimi prescritti ai fini dell'ammissione alla gara alla Sezione I del paragrafo IV del presente bando di gara;

B - Comunicazione del Teatro - Totale punti 5 e precisamente:

b1) **Azioni di promozione (massimo punti 5):** è valutata la capacità di promuovere la nuova struttura e le sue attività attraverso modalità sia consolidate che innovative, tipologie dei materiali, canali di comunicazione, ecc. Il punteggio massimo previsto è suddiviso come di seguito:

- ideazione e realizzazione immagine identificativa del Teatro (da concedere a titolo gratuito al Comune) e delle attività = 1 punto;
- realizzazione materiale promozionale cartaceo = 1 punto;
- realizzazione sito e comunicazione tramite social network, altro = 1 punto;
- sistema di prenotazioni on line = 1 punto;
- altre iniziative di promozione = 1 punto;

C - Attivazione di collaborazioni con soggetti culturali del territorio locale, provinciale, nazionale e con altri teatri della città - Totale punti 6 suddivisi come di seguito:

c1) **Collaborazioni con il territorio locale, provinciale e altri teatri della città (massimo punti 2):** è valutata la capacità di attivare collaborazioni, intese sia come reti di conoscenza sia come occasione di sinergie operative, nonché di progettazione e realizzazione di progetti condivisi tra più soggetti con attenzione alla realtà locale;

c2) **Collaborazioni con il territorio nazionale e oltre (massimo punti 2):** è valutata la capacità di attivare collaborazioni, intese sia come reti di conoscenza sia come occasione di sinergie operative, nonché di progettazione e realizzazione di progetti condivisi tra più soggetti con attenzione alle realtà nazionali e oltre;

c3) **Coinvolgimento delle fasce giovanili nell'organizzazione di eventi e nell'avvicinamento al mondo del teatro (massimo punti 2):** è valutata la capacità di coinvolgere i giovani nella progettazione, organizzazione e promozione delle attività culturali;

D - Ricerca sponsorizzazioni e partnership - Totale punti 4 e precisamente:

d1) **Sponsorizzazioni e partnership (massimo punti 4):** è valutata la capacità di



individuare soggetti partners per la sponsorizzazione del teatro e delle relative attività. Sarà valutata la presentazione di lettere ufficiali di impegno economico da parte di sponsor privati. La mancanza di tali lettere comporta la non valutabilità della proposta;

E - Utilizzo del teatro da parte dell'Amministrazione comunale e di soggetti terzi- Totale punti 5, suddivisi come di seguito:

e1) Utilizzo alla tariffa agevolata fissata in euro 350,00 (iva esclusa) per attività organizzate direttamente dal Comune o in collaborazione con altri soggetti (massimo punti 2):

- da 1 a 3 giornate= 1 punto;
- da 4 in poi = 2 punti;

e2) Tariffa standard a favore di terzi (massimo punti 3):

€	euro 500,00 = 0 punti;
€	da euro 499,00 a euro 450,00= 1 punto;
€	da euro 449,00 a euro 400,00= 2 punti;
€	da euro 399,00 a euro 350,00 = 3 punti;

F - Politica tariffaria e agevolazioni - Totale punti 4, e precisamente:

f1) Politica tariffaria e abbonamenti (massimo punti 4): è valutata la capacità di strutturare le tariffe, le agevolazioni e le promozioni in relazione a tipologie di spettacolo e di pubblico;

G - Gestione e organizzazione - Totale punti 13, suddivisi come di seguito:

g1) Organizzazione del personale per la gestione della struttura e delle attività (massimo punti 3): è valutata l'organizzazione del personale impiegato nella gestione artistica, amministrativa e tecnica del teatro, con riferimento al monte ore lavoro, alle mansioni e alla presenza durante le attività aperte al pubblico, ai servizi di cassa e di informazione e di gestione complessiva della struttura;

g2) Formazione del personale impiegato (massimo punti 2): è valutato il programma di formazione annuale destinato al personale impiegato nella gestione del Teatro in relazione alle mansioni svolte e alle normative vigenti;

g3) Manutenzione ordinaria del teatro (massimo punti 5): è valutato il programma degli interventi e la loro periodicità al fine di garantire la buona conservazione dell'edificio adibito a teatro e il funzionamento delle dotazioni impiantistiche e tecniche. Per il servizio di pulizia sono valutati periodicità e modalità di intervento con riferimento a pulizie ordinarie e straordinarie, prodotti e macchinari eventualmente impiegati. Il programma deve essere elaborato (ed è oggetto di valutazione) anche nel caso in cui l'offerente intenda ricorrere al subappalto per lo svolgimento delle predette attività;

g4) Esperienza e titolo di studio del Responsabile tecnico (massimo punti 3): è valutato il titolo di studio, eventuali altri titoli riguardanti formazione in materia e l'esperienza in gestione di teatri ulteriore rispetto ai requisiti minimi prescritti ai fini dell'ammissione alla gara alla Sezione I del paragrafo IV del presente bando di gara.

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa (a1, a2, a3, b1, c1,



c2, c3, d1, f1, g1, g2, g3, g4,) la Commissione procede all'assegnazione del punteggio attraverso la media dei coefficienti attribuiti da ciascun membro della Commissione stessa, variabili tra zero e uno, attribuendo il coefficiente pari ad 1 all'offerente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando a esso il valore conseguito dagli altri offerenti.

Al fine dell'attribuzione dei coefficienti ai singoli elementi o sub elementi qualitativi di valutazione dell'offerta tecnica, la Commissione procede secondo quanto di seguito specificato:

- 0,0 nel caso in cui l'elemento o il subelemento in esame risulti "non trattato/non presente", salvo che ciò non comporti esclusione dalla gara;
- 0,1 nel caso in cui l'elemento o il subelemento in esame risulti trattato in modo "molto negativo";
- 0,2 nel caso in cui l'elemento o il subelemento in esame risulti trattato in modo "negativo";
- 0,3 nel caso in cui l'elemento o il subelemento in esame risulti trattato in modo "appena positivo";
- 0,4 nel caso in cui l'elemento o il subelemento in esame risulti trattato in modo "positivo";
- 0,5 nel caso in cui l'elemento o il subelemento in esame risulti trattato in modo "quasi discreto";
- 0,6 nel caso in cui l'elemento o il subelemento in esame risulti trattato in modo "discreto";
- 0,7 nel caso in cui l'elemento o il subelemento in esame risulti trattato in modo "quasi buono";
- 0,8 nel caso in cui l'elemento o il subelemento in esame risulti trattato in modo "buono";
- 0,9 nel caso in cui l'elemento o il subelemento in esame risulti trattato in modo "molto buono";
- 1,0 nel caso in cui l'elemento o il subelemento in esame risulti trattato in modo "ottimo".

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (e1, e2) la Commissione assegna il punteggio sulla base della rispondenza tra l'offerta presentata e i punteggi definiti per ciascun subelemento.

Riparametrazione punteggio offerta tecnica: il punteggio totale tecnico complessivo più alto viene riportato al valore massimo di 70 punti proporzionando ad esso gli altri punteggi.

L'aggiudicazione è disposta dalla Commissione nominata ai sensi e con le modalità previste dall'art. 38 del Regolamento per la disciplina dei contratti.

L'aggiudicazione della concessione del servizio è disposta a favore dell'offerente che ha ottenuto dalla Commissione il punteggio complessivo più elevato.

L'aggiudicazione è disposta anche se è presentata o è ammessa una sola offerta purché la stessa sia ritenuta idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara.

La Commissione può comunque disporre di non procedere ad alcuna aggiudicazione



ove ritenga che nessuna delle offerte sia completamente rispondente alle esigenze rappresentate negli atti di gara. Può in tal caso proporre all'Amministrazione comunale il rinnovo della gara integrandola con prescrizioni più dettagliate.

Non si procede all'aggiudicazione o alla stipulazione del contratto nel caso intervenga nel frattempo una convenzione Consip o APAC (ad oggi non presente) a condizioni di prezzo/qualità più convenienti per l'Amministrazione, salvo accettazione da parte dell'aggiudicatario del prezzo più basso previsto dalla convenzione Consip.

Procedura soggetta ad AVCPASS

Ai sensi dell'art. 81 del D. Lgs. n. 50/2016 e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – A.V.C.P. n. 111 di data 20 dicembre 2012, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo (ed economico-finanziario) della presente procedura, è effettuata mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile da A.N.AC. Pertanto gli operatori economici sono tenuti ad effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del Portale A.N.AC. (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché ad acquisire il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera secondo quanto dettagliato in sede di lettera di invito.

I - OGGETTO DELLA GARA

A norma dell'art. 1 del Capitolato la concessione ha per oggetto l'affidamento della gestione del Teatro di Villazzano inserito in un edificio polifunzionale contraddistinto dalla p.ed 1058 C.C. Villazzano, con indirizzo in via Giordano n.6 e dell'attività artistico - teatrale, alle condizioni indicate nel Capitolato. Costituiscono oggetto della concessione anche le attività ed i servizi offerti in sede di presentazione dell'offerta da parte dell'aggiudicatario secondo quanto contenuto nell'offerta tecnica.

I servizi richiesti al concessionario sono:

Servizi culturali e gestionali:

- organizzazione e gestione di attività di spettacolo del Teatro, compresa la programmazione, la gestione contrattuale con terzi, SIAE, Enti previdenziali, ospitalità e tutto quanto necessario alla realizzazione degli spettacoli;
- servizio di promozione e pubblicità del Teatro e delle attività in esso svolte;
- gestione tecnica del Teatro in occasione degli spettacoli gestiti direttamente dal concessionario;
- gestione tecnica del Teatro in occasione degli utilizzi da parte dell'Amministrazione comunale e/o di soggetti terzi;
- servizio di pulizia del Teatro e delle relative pertinenze;
- gestione delle manutenzioni ordinarie e cura della porzione di immobile definita nell'art. 3 del Capitolato, dei beni mobili e delle attrezzature di cui all'allegato 2) del Capitolato;
- gestione delle attività amministrative, contabili e del personale inerenti il funzionamento e le attività della struttura;
- servizi inerenti la sicurezza della parte di immobile riguardante il Teatro secondo quanto definito all'art.16 del Capitolato.

Ai fini della presentazione dell'offerta è richiesto ai candidati di effettuare un



sopralluogo obbligatorio guidato presso l'immobile secondo le modalità dettagliate nella lettera di invito.

La gestione del servizio comprende inoltre tutte le attività descritte nel Capitolato e deve avvenire secondo tutte le prescrizioni del Capitolato stesso nel quale, fra l'altro, sono indicate le prestazioni minime che la gestione deve garantire.

Non vi sono rischi interferenziali e non si rende pertanto necessaria la predisposizione del DUVRI.

II - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

A norma dell'art. 2 del Capitolato la durata della concessione decorre dal 1/7/2017 e termina il 30/06/2022.

Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, il Comune può chiedere, senza oneri aggiuntivi, tramite lettera raccomandata o PEC, l'avvio anticipato del servizio, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m., all'art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. L'avvio dell'esecuzione del contratto è subordinato alla firma del verbale di consegna dell'immobile. L'avvio anticipato del servizio non comporta l'aumento delle giornate di apertura al pubblico.

Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per individuare il nuovo gestore in vista della scadenza del contratto, il concessionario, su richiesta dell'Amministrazione, è tenuto a garantire la gestione dei servizi alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario per un periodo massimo di dodici mesi. In tal caso l'Amministrazione è tenuta a darne preavviso al concessionario almeno sei mesi prima della scadenza del contratto e lo stesso è tenuto ad accettare la proroga alle medesime modalità e condizioni.

Alla scadenza del contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti.

III - MODALITA' DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO

La spesa derivante dalla presente gara è finanziata mediante fondi a carico del bilancio comunale.

Il corrispettivo dovuto all'affidatario è determinato secondo le previsioni di cui all'art. 6 del Capitolato.

Il concessionario introita le somme derivanti dallo svolgimento delle attività culturali dallo stesso organizzate e dalla gestione del teatro.

L'Amministrazione comunale concorre annualmente alle spese per la progettazione e la realizzazione dell'attività culturale e per la gestione del Teatro. L'importo corrisposto dall'Amministrazione è pari a quello risultante dall'offerta che non può essere superiore all'importo complessivo di euro 337.500,00 (iva esclusa) così ripartito: euro 33.750,00 (iva esclusa) per il periodo 1.7.2017 – 31.12.2017, euro 67.500,00 annui per gli anni dal 2018 al 2021 e euro 33.750,00 (iva esclusa) per il periodo 1.1.2022 – 30.6.2022.

Il corrispettivo viene ripartito in annualità e suddiviso in quattro rate uguali posticipate. Il concessionario emette regolare fattura elettronica con scadenza trimestrale (marzo, giugno, settembre, dicembre), condizione necessaria per la liquidazione di quanto dovuto, previo accertamento con esito positivo della prestazione effettuata rispetto a quanto previsto nel capitolato e nell'offerta presentata.

L'Amministrazione comunale liquida le fatture entro 50 giorni dalla ricezione delle



stesse da parte della Struttura competente della gestione del contratto e dell'avvenuto accertamento dell'assolvimento degli obblighi contrattuali dovuti, da effettuare entro 30 giorni. I termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

E' fatto divieto al concessionario di inoltrare la fattura a Servizi o Uffici dell'Amministrazione diversi dal Servizio responsabile del contratto. L'Amministrazione non risponde di ritardi conseguenti al fatto che la fattura sia inviata a Servizio diverso da quello sopra indicato.

In applicazione dell'art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il concessionario evidenzia in fattura la ritenuta dello 0,50% portandola in deduzione dell'importo imponibile relativo alla prestazione. In caso di inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione comunale trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. La ritenuta dello 0,50% comunque applicata, è svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica della conformità da parte della stazione appaltante del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

IV - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI

SEZIONE I SOGGETTI PARTECIPANTI SINGOLARMENTE

Ai sensi della citata deliberazione del Consiglio comunale n. 148 di data 7 dicembre 2016 sono ammessi a partecipare alla presente gara gli operatori di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché fondazioni, associazioni (anche non riconosciute).

I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile) possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

A norma dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, secondo quanto meglio dettagliato nel prosieguo, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione di detto divieto sono **esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato**.

Le Imprese e le Società cooperative così individuate non possono partecipare alla gara né singolarmente, né in associazione temporanea (in qualità di mandatarie o mandanti), né possono essere indicate da altri Consorzi partecipanti alla gara, pena l'esclusione dalla gara di tutti i soggetti che risultino partecipare in violazione del divieto in parola.

A norma dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 la mancata osservanza di tale divieto comporta la segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione dell'art. 353 del Codice Penale.

A norma dell'art. 80, comma 5 lettera m), del D.Lgs. n. 50/2016, **è escluso dalla gara** l'operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima



procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Tutti i concorrenti che risultino partecipare in violazione del suddetto divieto saranno esclusi dalla gara. La verifica, e l'eventuale esclusione dalla gara, sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, secondo quanto prescritto nella lettera di invito.

Per essere ammessi alla gara i soggetti indicati devono essere in possesso dei sotto indicati requisiti:

a) **requisiti di ordine generale** ossia insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 24 della L.P. n. 2/2016 e art. 38 Direttiva 23/2014/UE in combinato disposto con l' art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

b) **requisiti di idoneità professionale** e precisamente:

- 1) per i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016: iscrizione nel registro CCIAA o analogo registro di altro Stato dell'UE (come da allegato XVI al medesimo D.Lgs. n. 50/2016), per attività nel settore della cultura e dello spettacolo dal vivo e la gestione di teatri;
- 2) per le fondazioni: registrazione presso l'Ufficio del Registro - Agenzia delle Entrate dell'Atto costitutivo e dello Statuto e nello statuto deve essere indicato tra gli scopi, lo svolgimento e la promozione di attività nel settore della cultura e dello spettacolo dal vivo e la gestione di teatri;
- 3) per le associazioni: registrazione presso l'Ufficio del Registro - Agenzia delle Entrate dell'Atto costitutivo e dello Statuto e nello statuto deve essere indicato tra gli scopi, lo svolgimento e la promozione di attività nel settore della cultura e dello spettacolo dal vivo e la gestione di teatri;

c) **requisiti di idonea capacità tecnica** e precisamente:

- 1) attestazione di una posizione Ex ENPALS del soggetto partecipante, attiva almeno dal 2014 con la precisazione che tale requisito può essere maturato dal soggetto giuridico partecipante o dal legale rappresentante o dal responsabile artistico;
- 2) esperienza di produzione di almeno due spettacoli dal vivo realizzati nell'ultimo triennio con la precisazione che tale requisito può essere maturato dal soggetto giuridico partecipante o dal legale rappresentante o dal responsabile artistico;
- 3) impegno a garantire la presenza di un responsabile artistico con esperienza almeno triennale nell'organizzazione di rassegne artistiche o nella direzione di teatri, maturata nell'ultimo quinquennio;
- 4) impegno a garantire la presenza di un responsabile tecnico con esperienza biennale nella gestione tecnica di teatri con capienza superiore a 100 posti maturata nell'ultimo quinquennio;

d) **requisiti di capacità finanziaria ed economica** e precisamente:

- 1) dichiarazione di un istituto bancario o intermedio autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m. attestante la capacità finanziaria del soggetto partecipante alla gara all'assunzione del contratto.

Si ricorda che l'**art. 24 della L.P. n. 2/2016** prevede:

1. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico quando sono a



conoscenza, anche a seguito dell'esame della documentazione prodotta nella procedura di aggiudicazione oppure delle prove documentali richieste ai sensi della legge, della sussistenza di motivi che portano all'esclusione obbligatoria, negli appalti, ai sensi dell'articolo 57, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE e, nelle concessioni, ai sensi dell'articolo 38, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/23/UE, fatte salve le deroghe connesse a motivi d'interesse generale previste dalla normativa statale.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico quando sono a conoscenza, anche a seguito dell'esame della documentazione prodotta nella procedura di aggiudicazione, oppure delle prove documentali richieste ai sensi della legge, del fatto che l'operatore economico si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, o in una delle situazioni previste dall'articolo 38, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/23/UE, in caso di concessioni, quando, alla luce del principio di proporzionalità, la violazione appare grave o incide sull'affidabilità dell'operatore.

3. L'obbligo di escludere un operatore economico si applica anche quando la persona condannata definitivamente è un componente del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.

4. Un operatore economico che ha subito condanne penali che comportano l'esclusione dalla procedura di gara ai sensi dei commi 1 o 2 può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se queste prove sono ritenute sufficienti l'operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la prova è ritenuta insufficiente l'esclusione dalla gara è motivata anche in relazione a tale aspetto. Questo comma non si applica all'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni, nel periodo di esclusione fissato dalla sentenza.

5. Fatte salve le disposizioni statali adottate ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, e dell'articolo 38, paragrafo 7, della direttiva 2014/23/UE, in caso di concessioni, se la sentenza definitiva non decide sul periodo di esclusione, questo periodo è di cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi previsti dal comma 1, di tre anni dalla data del fatto in questione nei casi previsti dal comma 2.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere gli operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili a causa di violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le violazioni delle norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o a causa di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di proprietà intellettuale.

7. L'amministrazione aggiudicatrice non esclude l'operatore che non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali quando l'esclusione risulta chiaramente sproporzionata e, in particolare, quando non sono stati pagati solo piccoli importi di imposte o di contributi previdenziali o quando l'operatore economico è stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito prima della scadenza del termine per la partecipazione alla procedura di gara.

8. Se l'operatore economico si trova in una delle situazioni previste, in caso di appalti, dall'articolo 57, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2014/24/UE e, in caso di concessioni, dall'articolo 38, paragrafo 7, lettera b), della direttiva 2014/23/UE, l'amministrazione aggiudicatrice non esclude l'operatore se la normativa statale applicabile consente la prosecuzione dell'attività nelle situazioni individuate dalle disposizioni europee citate da questo comma.

Si ricorda che l'**art. 38 della Direttiva 2014/23/UE** prevede:

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori verificano le condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica dei candidati o degli offerenti, sulla base di autocertificazioni, referenze o referenze che devono essere presentate come prova ai sensi dei requisiti specificati nel bando di concessione i quali sono non discriminatori e proporzionati all'oggetto della concessione. Le condizioni di partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell'oggetto della concessione e dell'obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva.

2. Per soddisfare le condizioni di partecipazione di cui al Paragrafo 1, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, deve dimostrare all'amministrazione



aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione, per esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di detti soggetti. Per quanto riguarda la capacità finanziaria, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può richiedere che l'operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili in solido dell'esecuzione del contratto.

3. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 26 può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 7, Paragrafo 1, lettera a), escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di una concessione qualora abbiano stabilito che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei seguenti motivi:

a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (27);

b) corruzione, come definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (28) e all'articolo 2, Paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio (29), nonché corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore ovvero dell'operatore economico;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (30);

d) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio (31) ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere un reato quali definiti all'articolo 4 della stessa decisione quadro;

e) riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (32);

f) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (33).

L'obbligo di escludere un operatore economico si applica anche nel caso in cui la persona condannata definitivamente è un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.

Gli enti aggiudicatori diversi da quelli di cui all'articolo 7, Paragrafo 1, lettera a), possono escludere un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di una concessione qualora siano a conoscenza del fatto che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei motivi di cui al primo comma.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 7, Paragrafo 1, lettera a), escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di una concessione qualora siano a conoscenza del fatto che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali e se ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del paese in cui è stabilito o dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.

Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 7, Paragrafo 1, lettera a), possono escludere o possono essere obbligati dagli Stati membri a escludere dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di una concessione un operatore economico se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può dimostrare con qualunque mezzo adeguato che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali.

Il presente Paragrafo non è più applicabile quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

6. Gli Stati membri possono prevedere, in via eccezionale, una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui ai paragrafi 4 e 5 per esigenze imperative connesse a un interesse generale quali la sanità pubblica e la tutela dell'ambiente.

Gli Stati membri possono inoltre prevedere una deroga all'esclusione obbligatoria di cui al Paragrafo 5 nei casi in cui un'esclusione sarebbe chiaramente sproporzionata, in particolare qualora non siano stati pagati solo piccoli importi di imposte o contributi previdenziali o qualora l'operatore economico sia stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della sua violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere i provvedimenti di cui al Paragrafo 5, terzo comma, prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda.



7. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono escludere o possono essere obbligati dagli Stati membri a escludere dalla partecipazione all'aggiudicazione di concessioni un operatore economico, se si verifica una delle condizioni seguenti:

- a) ove possano dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all'articolo 30, Paragrafo 3;
- b) se l'operatore economico è in stato di fallimento o è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se è in stato di amministrazione controllata, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali; tuttavia l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore possono decidere di non escludere oppure gli Stati membri possono esigere che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non escludano un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui sopra, qualora abbiano stabilito che l'operatore economico in questione sarà in grado di eseguire la concessione, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività in tali situazioni;
- c) se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità;
- d) se un conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, non può essere risolto efficacemente con altre misure meno intrusive;
- e) se l'amministrazione aggiudicatrice dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza;
- f) se l'operatore economico ha evidenziato gravi o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di una precedente concessione o di un precedente contratto con un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore secondo la definizione di cui alla presente direttiva o alla direttiva 2014/25/UE che hanno causato la cessazione anticipata di tale contratto precedente, un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili;
- g) se l'operatore economico si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha trasmesso tali informazioni o non è in grado di presentare i documenti prescritti a sostegno di tali informazioni;
- h) se l'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, ha tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione della concessione, oppure ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- i) nel caso di concessioni nei settori della difesa e della sicurezza di cui alla direttiva 2009/81/CE, se l'operatore economico, previo accertamento con qualsiasi mezzo di prova, comprese le fonti di dati protette, è risultato privo dell'affidabilità necessaria per escludere rischi per la sicurezza dello Stato membro.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 7, Paragrafo 1, lettera a), escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al Paragrafo 4 del presente articolo e al Paragrafo 5, primo comma, del presente articolo.

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono escludere oppure gli Stati membri possono esigere che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori escludano un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico in questione si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al Paragrafo 5, secondo comma, e al Paragrafo 7.

9. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 4 e 7 può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, l'operatore economico in questione non è escluso dalla procedura.

A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico e organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito. Se si ritiene che le misure siano insufficienti, l'operatore economico interessato riceve una motivazione di tale decisione.



Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni non è autorizzato ad avvalersi della possibilità prevista a norma del presente Paragrafo nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza negli Stati membri in cui la sentenza è effettiva.

10. In forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell'Unione, gli Stati membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo. In particolare essi determinano il periodo massimo di esclusione nel caso in cui l'operatore economico non adotti nessuna misura di cui al Paragrafo 9 per dimostrare la sua affidabilità. Se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al Paragrafo 4 e i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al Paragrafo 7.

Si ricorda che l'**art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016** prevede:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis](#), 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento



delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.



6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Si ricorda che a norma dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

In applicazione della disposizione normativa sopra citata sono **escluse dalla gara** le Imprese che nei tre anni precedenti la data del presente bando hanno concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove le Imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.



Le Imprese straniere aventi sede in uno Stato UE sono ammesse alle condizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, su presentazione delle attestazioni ivi previste.

SEZIONE II SOGGETTI PARTECIPANTI IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO

Non sono previste prestazioni secondarie e pertanto, a norma dell'art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 sono ammessi i raggruppamenti temporanei di Imprese di tipo c.d. "orizzontale". In tal caso i requisiti sopraindicati devono essere posseduti secondo le seguenti prescrizioni:

- a) il requisito di cui alla lettera a) (possessione dei requisiti di ordine generale) deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti raggruppati;
- b) i requisiti di cui alla lettera b) (requisiti di idoneità professionale b1 o b2 o b3) devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati;
- c) i requisiti di cui alla lettera c) (idonea capacità tecnica) devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme secondo quanto di seguito indicato:
 - c1) il requisito di cui al punto c1) (attestazione di una posizione Ex ENPALS del soggetto partecipante, attiva almeno dal 2014 con la precisazione che tale requisito può essere maturato dal soggetto giuridico partecipante o dal legale rappresentante o dal responsabile artistico) deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti raggruppati;
 - c2) il requisito di cui al punto c2) (esperienza di produzione di almeno due spettacoli dal vivo realizzati nell'ultimo triennio con la precisazione che tale requisito può essere maturato dal soggetto giuridico partecipante o dal legale rappresentante o dal responsabile artistico) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme;
 - c3) il requisito di cui al punto c3) (impegno a garantire la presenza di un responsabile artistico con esperienza almeno triennale nell'organizzazione di rassegne artistiche o nella direzione di teatri, maturata nell'ultimo quinquennio) deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti raggruppati;
 - c4) il requisito di cui al punto c4) (impegno a garantire la presenza di un responsabile tecnico con esperienza biennale nella gestione tecnica di teatri con capienza superiore a 100 posti maturata nell'ultimo quinquennio) deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti raggruppati;
- d) il requisito di cui alla lettera d) (requisito di capacità finanziaria ed economica - dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m. attestante la capacità finanziaria del soggetto partecipante alla gara all'assunzione del contratto) deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti raggruppati avuto riguardo alla parte di contratto che concretamente si assume.

SEZIONE III CONSORZI

I Consorzi sono ammessi alle stesse condizioni previste per le Imprese singole nel caso in cui posseggano direttamente i requisiti sopra prescritti. In caso contrario i



ConSORZI medesimi possono partecipare alla gara utilizzando i requisiti posseduti dalle proprie consorziate per conto delle quali partecipano. Si applicano in ogni caso le disposizioni vigenti in materia di ammissione dei Consorzi alle gare.

V - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INVITO

Le richieste di invito alla gara (in lingua italiana e in **CARTA LEGALE**) devono pervenire al seguente indirizzo:

**COMUNE DI TRENTO
UFFICIO PROTOCOLLO
via Maccani, 148
38121 TRENTO**

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 GENNAIO 2017

A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi addebitabili a vettori pubblici o privati. Esse dovranno essere inoltrate in busta chiusa, riportante la dicitura «**RICHIESTA DI INVITO alla gara per la concessione del servizio di gestione del Teatro di Villazano (Trento) e delle attività artistico teatrali per il periodo 01/07/2017 – 30/06/2022**».

Il termine sopra indicato è stabilito a norma dell'art. 18 della L.P. n. 2/2016 in combinato disposto con l'art. 173 del D.Lgs. n. 50/2016 e il suo mancato rispetto comporta **l'esclusione dalla gara** a norma delle medesime disposizioni.

ANTICIPAZIONE DELLA RICHIESTA DI INVITO

Entro e non oltre il termine sopra indicato può essere anticipata la volontà di partecipazione mediante telegramma, fax al n. 0461884815, PEC ed e-mail all'indirizzo: appalti.comune.tn@cert.legalmail.it, purché la domanda di partecipazione risulti spedita per lettera **entro e non oltre il giorno sopraindicato**: deve essere cura del candidato preconstituirsì la prova della spedizione nel giorno sopraindicato. Fatta salva la possibilità di anticipare la domanda tramite telegramma, fax, PEC ed e-mail come sopra indicato, non sono ritenute valide eventuali richieste di partecipazione inviate **esclusivamente** tramite telegramma, fax e posta elettronica (e-mail).

RICHIESTA DI INVITO PRESENTATA PER VIA TELEMATICA

E' consentito l'inoltro della richiesta di invito e della documentazione alla stessa allegata anche in via telematica secondo le prescrizioni indicate nel prosieguo ed esclusivamente mediante PEC all'indirizzo appalti.comune.tn@cert.legalmail.it, fermo restando il rispetto del termine indicato, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) il documento deve risultare sottoscritto in modalità digitale (firma digitale o firma elettronica qualificata). In caso di mancato rispetto delle modalità ora indicate la comunicazione a mezzo PEC è considerata valida **ai soli fini** dell'anticipazione della richiesta di invito nei termini sopra indicati (e, quindi, con l'obbligo di invio entro il giorno indicato dell'originale cartaceo della richiesta di invito e relativa documentazione allegata). Rimane fermo quanto stabilito dall'art. 65 del D.Lgs.



- 16 maggio 2015 n. 82 e s.m. (Codice dell'Amministrazione Digitale);
- b) non richiedono la sottoscrizione, le istanze o dichiarazioni trasmesse utilizzando una casella CEC-PAC (contraddistinta dal dominio "@postacertificata.gov.it") oppure una casella PECID (rilasciata dal gestore di posta al titolare previa identificazione effettuata ai sensi dell'art. 65 del Codice dell'Amministrazione digitale e delle regole tecniche approvate con D.P.C.M. 27 settembre 2012);
- c) i files allegati alle comunicazioni devono essere di uno dei seguenti formati (e relative estensioni): **PDF/A** e **PDF**. Qualora tecnicamente impossibile l'invio di questi ultimi, saranno accettati i formati **XML, TXT, TIFF, TIF, JPEG, JPG, JFIF, JPE e EML**, riconosciuti idonei alla conservazione a lungo termine, in quanto i documenti prodotti con questi formati risultano "stabili". E' ammesso anche il formato **HTML** limitatamente al corpo del messaggio di posta elettronica. I formati compressi (ad esempio **.ZIP**) non sono accettati. Nel caso in cui siano trasmessi files in formato diverso, gli stessi sono considerati validi ai soli fini dell'anticipazione della richiesta di invito nei termini sopra indicati (e, quindi, con l'obbligo di invio entro il giorno indicato dell'originale cartaceo della richiesta di invito e relativa documentazione allegata).

L'imposta di bollo sui documenti completamente smaterializzati non può essere assolta in modo tradizionale con l'apposizione delle marche da bollo sul supporto cartaceo, ma deve essere assolta secondo una delle modalità descritte nei successivi punti 1) e 2).

1. BOLLO VIRTUALE EX ART. 15 DEL D.P.R. n. 642/1972 e s.m.

La presente modalità è utilizzata dai candidati che hanno ottenuto l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.

Ai fini della documentazione da allegare alla richiesta di invito, il candidato deve allegare alla richiesta di invito una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o un suo procuratore, riportante il numero dell'autorizzazione.

2. ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO.

Il candidato può dimostrare di avere assolto all'imposta di bollo sulla richiesta di invito compilando il modulo denominato "Attestazione imposta di bollo" (Allegato 2).

A tal fine, il candidato deve:

- inserire i codici identificativi delle marche da bollo relative alla gara in oggetto;
- applicare le marche nello spazio riservato e procedere al loro annullamento;
- scansionare il modulo, firmarlo digitalmente e allegarlo alla richiesta di invito.

Il modulo deve essere conservato in originale presso la sede legale del candidato.

I documenti non in regola con le prescrizioni sopra esposte sono accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici, con l'avvertenza che si provvede a trasmettere, agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale, le richieste di invito prive della documentazione che attesta l'assolvimento dell'imposta.

RICHIESTA DI INVITO

La richiesta di invito alla gara (debitamente bollata) deve essere sottoscritta da persona abilitata ad impegnare legalmente il candidato o ciascuno dei soggetti partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo o il Consorzio per tutte le tipologie di Consorzi.



VI - DOCUMENTI DA PRESENTARE

SEZIONE I SOGGETTI PARTECIPANTI SINGOLARMENTE

N.B. Al fine di agevolare la partecipazione alla presente gara, in allegato al presente bando è messo a disposizione degli interessati un fac-simile di richiesta di invito e delle dichiarazioni che seguono resa secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m. (allegati n. 3 e 4).
I modelli fac-simile allegati al bando sono reperibili nel sito internet dell'Amministrazione comunale (www.comune.trento.it).
Si precisa sin d'ora che, in ogni caso, è necessario seguire le specifiche disposizioni contenute nel presente bando.

Alla domanda di partecipazione, deve essere allegata, **a pena di esclusione** tutta la seguente documentazione.

1. Una **DICHIARAZIONE sostitutiva di atto di notorietà** in carta libera, successivamente verificabile, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o da persona abilitata ad impegnare validamente l'offerente ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e – in caso di documentazione non sottoscritta digitalmente – accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore a norma dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. (in caso di offerenti di altri Stati membri, non residenti in Italia, la dichiarazione suddetta deve essere resa secondo le corrispondenti norme stabilite dal Paese di provenienza, fatta salva la facoltà per gli offerenti medesimi di avvalersi delle forme previste dal citato D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) **attestante**:

A. DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Da tale dichiarazione deve risultare l'appartenenza a una delle tipologie di soggetti ammessi alla presente procedura ai sensi della deliberazione n. 148 di data 7 dicembre 2016 del Consiglio comunale così come riportata in apertura della Sezione I del paragrafo IV del presente bando ossia:

- operatori di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con specificazione della relativa tipologia;
- fondazioni;
- associazioni (anche non riconosciute);

con specificazione della relativa tipologia.

B. (eventuale) FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:

(se associazione temporanea non ancora costituita)

l'elenco dei soggetti che costituiranno il raggruppamento, **la relativa tipologia** (*orizzontale, verticale – se ammesse a norma del presente bando, - misto – se ammesse a norma del presente bando, - in cooptazione, secondo le indicazioni del presente bando*), **l'indicazione del mandatario** (capogruppo) e **dell/i**



mandante/i, la specificazione della parti del contratto che saranno assunte da ciascuno dei soggetti raggruppati, **nonché l'assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;

(se consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

(se consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

(se consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. e del D.Lgs. n. 50/2016):

l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 45 comma 2 lett. e del D.Lgs. n. 50/2016):

l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, la specificazione della parti del contratto che saranno assunte da ciascuna delle imprese consorziate, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici.

C. MOTIVI DI ESCLUSIONE

C.1: l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.P. n. 2/2016 in combinato disposto con l'art. 38 della Direttiva n. 23/2014/UE e con l'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 così come specificati nel paragrafo IV del presente bando.

oppure

C.1: di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all'art. 24 della L.P. n. 2/2016 in combinato disposto con l'art. 38 della Direttiva 23/2014/UE e con l'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione.

PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:

- qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;

- per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali di cui all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e del motivo di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (come da art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016) si rinvia a quanto stabilito da ANAC nel comunicato del suo Presidente di data 26 ottobre 2016;

- qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pa-



gamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);
- ai sensi dell'art. 35 della direttiva 2014/23/UE, "Il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un ente aggiudicatore che interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione della concessione o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione della concessione".

N.B.

In caso di imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale o di imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale o per il caso di curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio si rimanda a quanto disposto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m. e dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

N.B.

A PENA DI ESCLUSIONE

Deve essere prodotta (in originale o copia autenticata) tutta la documentazione prescritta dalle norme che nel seguito si riportano integralmente.

Si riportano di seguito:

- un estratto dell'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.
- l'art. 110 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016:

Art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.

Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

- a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:

- a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;
- b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.



267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.
5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:
a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

D. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

D.1: di essere in possesso dei **requisiti di idoneità professionale** e precisamente:

- 1) per i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016: di essere iscritto nel registro CCIAA o analogo registro di altro Stato dell'UE (come da allegato XVI al medesimo D.Lgs. n. 50/2016), per attività nel settore della cultura e dello spettacolo dal vivo e la gestione di teatri;
- 2) per le fondazioni: di aver provveduto alla registrazione presso l'Ufficio del Registro - Agenzia delle Entrate dell'Atto costitutivo e dello Statuto e che nello Statuto è indicato tra gli scopi, lo svolgimento e la promozione di attività nel settore della cultura e dello spettacolo dal vivo e la gestione di teatri;
- 3) per le associazioni: di aver provveduto alla registrazione presso l'Ufficio del Registro - Agenzia delle Entrate dell'Atto costitutivo e dello Statuto e che nello Statuto è indicato tra gli scopi, lo svolgimento e la promozione di attività nel settore della cultura e dello spettacolo dal vivo e la gestione di teatri;

D.2: di essere in possesso dei **requisiti di idonea capacità tecnica** e precisamente:

- 1) attestazione di una posizione Ex ENPALS del soggetto partecipante, attiva almeno dal 2014 (si ricorda che tale requisito può essere maturato dal soggetto giuridico partecipante o dal legale rappresentante o dal responsabile artistico: in tali ultimi casi la dichiarazione deve precisare il soggetto che dispone del requisito e la qualifica rivestita dallo stesso all'interno del candidato);
- 2) esperienza di produzione di almeno due spettacoli dal vivo realizzati nell'ultimo triennio (si ricorda che tale requisito può essere maturato dal soggetto giuridico partecipante o dal legale rappresentante o dal responsabile artistico: in tali ultimi casi la dichiarazione deve precisare il soggetto che dispone del requisito e la qualifica rivestita dallo stesso all'interno del candidato). La presente dichiarazione deve essere completata con l'indicazione degli spettacoli prodotti: titolo, caratteristiche, logistica della produzione, cast, regia, periodo di riferimento, luoghi e/o teatri in cui le produzioni sono state rappresentate, eventuale committente e di ogni altro elemento utile alla descrizione del singolo spettacolo ai fini della dimostrazione del possesso del requisito richiesto;
- 3) impegno a garantire la presenza di un responsabile artistico con esperienza almeno triennale nell'organizzazione di rassegne artistiche o nella direzione di teatri, maturata nell'ultimo quinquennio;
- 4) impegno a garantire la presenza di un responsabile tecnico con esperienza biennale nella gestione tecnica di teatri con capienza superiore a 100 posti maturata nell'ultimo quinquennio;



D.3: di essere in possesso dei requisiti di capacità finanziaria ed economica e precisamente:

- 1) dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m. attestante la capacità finanziaria del soggetto partecipante alla gara all'assunzione del contratto.

E. ALTRE DICHIARAZIONI

E.1: che non ricorrono le ulteriori cause di esclusione descritte nel paragrafo IV del presente bando e precisamente:

- che l'impresa non versa nella situazione interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. - ossia che nei tre anni precedenti la data del presente bando non ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove l'Impresa stessa sia stata destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri - e di essere edotto degli obblighi derivanti dal CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRENTO approvato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta comunale n. 220 di data 10.11.2014 e allegato al presente bando e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

N.B.

Si ricorda che l'**art. 14 della L.P. n. 2/2016** stabilisce:

Art. 14 - Partecipazione precedente di candidati o di offerenti

1. *Quando un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente ha presentato osservazioni o proposte, a qualsiasi titolo, all'amministrazione aggiudicatrice, anche nel contesto della consultazione preliminare di mercato disciplinata dall'articolo 8, o ha comunque partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione, compresa la relativa attività di progettazione e di supporto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente in questione.*
2. *Le misure di garanzia della concorrenza previste dal comma 1 includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, e la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte.*
3. *Se il candidato o l'offerente ha partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 1 e non è stato possibile, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, adottare le misure adeguate per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento con gli altri candidati o offerenti, il candidato o l'offerente è escluso dalla procedura. Prima dell'eventuale esclusione i candidati o gli offerenti possono provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione non è un elemento in grado di falsare la concorrenza. Negli affidamenti d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria le misure adottate sono documentate nella relazione unica prevista dall'articolo 84 della direttiva 2014/24/UE.*

Alla luce della disposizione appena citata l'offerente che si trovi nella posizione descritta deve completare la presente dichiarazione con tutti gli elementi necessari a dimostrare che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. L'Amministrazione si riserva di



valutare e verificare quanto indicato e di chiedere eventuali ulteriori elementi.

I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle richieste di invito indicato al precedente paragrafo V, pena l'esclusione.

L'operatore economico può rendere le dichiarazioni inerenti i precedenti punti A, B, C, D ed E utilizzando il fac-simile allegato sotto il n. 5 al presente bando.

L'operatore economico può rendere le dichiarazioni inerenti i precedenti punti A, B, C, D ed E utilizzando il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) approvato con regolamento di esecuzione UE n. 2016/7 del 5 gennaio 2016 così come adeguato con **linee guida approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (con Circolare 18 luglio 2016 n. 3 pubblicata in GURI n. 174 del 27 luglio 2016)** allegato sotto il n. 9 al presente bando.

In tal ultimo caso è preciso **obbligo** dell'operatore economico verificare la rispondenza dei contenuti del D.G.U.E. alle richieste del presente bando e, in ogni caso, deve essere presentata apposita **dichiarazione integrativa** con riferimento ai contenuti di cui alla **lettera E** del presente paragrafo.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL D.G.U.E.:

- i concorrenti devono compilare le parti II, III, IV, e VI del D.G.U.E.;
- qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al D.G.U.E. scrivendo nel capo "vedi allegato n. ____";
- in sede di compilazione è necessario accertarsi che tutte le informazioni richieste al punto 1 della presente sezione siano presenti nel D.G.U.E.: in difetto è necessario procedere ad una integrazione del D.G.U.E. mediante specifica dichiarazione come sopra esposto;
- il D.G.U.E. può essere utilizzato per qualsiasi forma di partecipazione (in ATI, in Consorzio per il Consorzio e per le singole consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa alla gara, in avvalimento per l'ausiliata e per l'ausiliaria): in ogni caso deve essere fatto riferimento alle pertinenti indicazioni del presente bando nel rispetto delle disposizioni vigenti per i singoli istituti.

E' in facoltà del candidato presentare idonea documentazione (in originale o in copia conforme all'originale) in luogo della dichiarazione richiesta.

N.B.

Fermo quanto stabilito alla Sezione IV del presente paragrafo in merito al soccorso istruttorio, l'omessa presentazione anche di una sola delle dichiarazioni sopra indicate al numero 1 lettere A, B, C, D ed E comporta l'esclusione dalla gara

a norma degli artt. 24 della L.P. n. 2/2016, dell'art. 38 della Direttiva 2014/23/UE, degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016.

SEZIONE II



SOGGETTI CHE INTENDONO COSTITUIRE UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO

In caso di soggetti che intendono costituire un raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 la documentazione descritta nella Sezione I del presente paragrafo VI dedicata ai soggetti singoli deve essere presentata con il rispetto, oltre che delle modalità ivi previste, di **tutte** le ulteriori modalità descritte nella presente Sezione rinviando per le precisazioni in merito ai requisiti prescritti per i raggruppamenti al paragrafo IV del presente bando.

- A) la richiesta di invito deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare legalmente ciascun soggetto che partecipa al raggruppamento;
- B) alla richiesta di invito deve essere allegata - **a pena di esclusione dalla gara** - la dichiarazione di cui al n. 1 della Sezione I del presente paragrafo resa da ciascun soggetto che partecipa al raggruppamento, sottoscritta dal rispettivo legale rappresentante (o soggetto legalmente abilitato ad impegnarlo) e redatta nel rispetto di tutte le prescrizioni ivi indicate e nel rispetto delle seguenti ulteriori precisazioni fermo restando quanto stabilito nella Sezione II del paragrafo IV per quanto attiene alla suddivisione dei requisiti prescritti dal presente bando per l'ammissione alla gara.

SEZIONE III DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA PARTECIPAZIONE DI CONSORZI

Nel caso di Consorzi devono essere rispettate – **a pena di esclusione dalla gara** – le seguenti prescrizioni:

- A) **il Consorzio** deve presentare la dichiarazione di cui al numero 1 della Sezione I del presente paragrafo VI dedicato ai soggetti singoli nel rispetto di tutte le prescrizioni ivi indicate;
- B) **ciascuno dei soggetti per conto dei quali il Consorzio partecipa alla gara** deve produrre - **a pena di esclusione dalla gara** - la dichiarazione di cui al numero 1 della Sezione I del presente paragrafo VI dedicato ai soggetti singoli nel rispetto di tutte le prescrizioni ivi indicate con la precisazione che il possesso dei requisiti descritti nella medesima dichiarazione alla lettera D deve essere dichiarato dal Consorzio, qualora lo stesso disponga direttamente dei requisiti in questione. In caso contrario il possesso dei requisiti descritti nella medesima dichiarazione alla lettera D deve essere dichiarato da quello o quei consorziati che dispongono direttamente dei requisiti in questione. Si precisa sin d'ora che, ai fini dell'ammissione alla gara, la presente dichiarazione è verificata sulla scorta della normativa vigente in materia di ammissione alle gare dei Consorzi.

N.B.

È in facoltà del legale rappresentante del Consorzio procedere direttamente e personalmente a rendere, oltre alle dichiarazioni riferite al Consorzio da lui rappresentato, anche le dichiarazioni richieste ai consorziati secondo quanto sopra specificato, secondo il disposto dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e sempre che sia nella piena conoscenza di quanto dichiara.



SEZIONE IV SOCCORSO ISTRUTTORIO

In applicazione del disposto dell'art. 23 della L.P. n. 2/2016 in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale di una o più delle dichiarazioni e/o elementi di cui al presente paragrafo VI (ivi compresa la mancata sottoscrizione), l'Autorità che presiede la gara sospende la seduta e procede a:

- richiedere al candidato di presentare, nel termine specificatamente indicato (e comunque non superiore a 10 giorni) e con le modalità fissate nella nota di richiesta, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle medesime dichiarazioni e/o elementi con la precisazione che in ogni caso il mancato, inesatto o tardivo riscontro alla richiesta comporta l'esclusione dalla gara.

Relativamente alle disposizioni sopra richiamate si precisa che le stesse sono applicate secondo quanto di seguito precisato:

A) in merito alle dichiarazioni di cui al numero 1 della Sezione I del paragrafo VI (comprese quelle dovute in applicazione dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016):

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di una o più delle dichiarazioni presentate da parte dei soggetti tenuti a renderle;
- incompletezza o refusi materiali nelle dichiarazioni, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'offerente;

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Le cause di esclusione previste nel presente bando sono applicate in esito all'attivazione della procedura sopra descritta.

VII - ULTERIORI INFORMAZIONI

- A) L'Amministrazione provvede ad invitare i concorrenti alla gara entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando.
- B) Secondo quanto sarà meglio previsto nella lettera di invito, l'offerta deve essere corredata dalla documentazione comprovante il versamento di quanto previsto a titolo di contribuzione per l'A.N.AC. secondo il disposto della deliberazione dell'Autorità medesima di data 22 dicembre 2015. A norma della citata deliberazione di data 22 dicembre 2015 la mancata dimostrazione, in sede di offerta, dell'avvenuto versamento della somma indicata comporterà l'esclusione dalla gara. Il versamento del contributo in parola **non** è richiesto in sede di presentazione della richiesta di invito di cui al paragrafo V del presente bando.
- C) La richiesta d'invito non vincola l'Amministrazione. A norma dell'art. 18, comma 5, della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. si precisa sin d'ora che l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere allo svolgimento della gara e all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di un'unica candidatura e/o di un'unica offerta.



- D) L'offerta è vincolante per un periodo di 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa. A norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento del predetto termine. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino alla scadenza del termine predetto. A norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. Il termine del presente procedimento è di 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara. Il termine predetto è prorogato di 180 giorni (salvo ulteriore proroga) per la valutazione delle offerte da parte della Commissione e di 120 giorni per le valutazioni a opera del R.U.P. per l'anomalia dell'offerta. Il termine rimane sospeso durante la decorrenza di tutti i termini fissati dalla normativa vigente e dagli atti di gara a tutela delle posizioni dei soggetti interessati (es. termine di pubblicazione del bando, termine di presentazione dell'offerta fissato in lettera di invito, termine dilatorio per la stipulazione del contratto). Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione appaltante richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta. Il termine predetto, inoltre, è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione.
- E) Si precisa che, secondo quanto disposto dall'art. 35 del Capitolato le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del contratto sono decise preliminarmente in via amministrativa fra l'Amministrazione comunale e il concessionario. Qualora le parti non raggiungano un accordo per risolvere le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, la decisione viene demandata all'Autorità Giudiziaria e il foro competente è quello di Trento.
- F) Ai sensi dell'art. 10 del Capitolato ed ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per la disciplina dei contratti l'affidatario deve prestare una garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto a garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni previste dal contratto come descritte nel predetto Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'affidatario per un importo pari al 10% dell'importo complessivo di contratto: per importo contrattuale a questo esclusivo effetto si intende l'importo complessivo per tutta la durata del contratto del prezzo corrisposto dall'Amministrazione comunale come risultante dall'offerta. L'offerta deve essere corredata da cauzione provvisoria secondo quanto stabilito nella lettera di invito alla gara.
- G) Ai sensi dell'art. 9 del Capitolato i servizi culturali e gestionali oggetto della concessione, specificati all'art. 1 del medesimo Capitolato, sono eseguiti direttamente dal Concessionario. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo nei casi previsti dall'art. 27 della L.P. n. 2/2016. I servizi connessi possono essere affidati a terzi. Il Concessionario indica, in sede di offerta, le prestazioni connesse che intende eventualmente subappaltare a terzi e relativo importo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato. Non si considerano subappalto i contratti stipulati con compagnie, attori, musicisti, esperti del settore, ecc., per lo svolgimento di prestazioni artistiche.



- H) Il contratto è stipulato in forma pubblico-amministrativa entro il termine di 60 giorni decorrenti dal momento in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016: il termine predetto è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione. Qualora l'Impresa aggiudicataria non aderisca, salvo casi di forza maggiore, all'invito di stipulare il contratto conseguente all'aggiudicazione entro il termine stabilito e comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione appaltante, o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure l'Autorità prefettizia comunichi cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. in ogni altro caso in cui non si possa addivenire alla stipula del contratto per fatto imputabile all'Impresa, l'Amministrazione procede ad incamerare il deposito cauzionale presentato dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia, con riserva per l'Amministrazione di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria.
- I) I dati acquisiti ai fini della presente procedura di gara saranno trattati secondo le regole dettate dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.

L) **AVVALIMENTO**

Si ricorda che a norma dell'**art. 20 della L.P. n. 2/2016**:

«1. L'operatore economico può soddisfare i requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, individuati dagli atti di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, ai sensi dell'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, e dell'articolo 38 della direttiva 2014/23/UE, in caso di concessioni.

2. I requisiti relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali, ai sensi dell'allegato XII, parte II, lettera f), della direttiva 2014/24/UE, o alle esperienze professionali pertinenti possono essere oggetto di avvalimento solo se l'impresa ausiliaria esegue i lavori o i servizi per cui questi requisiti sono richiesti.

3. Se l'operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti, dimostra all'amministrazione aggiudicatrice la disponibilità dei mezzi necessari presentando una dichiarazione dell'impresa ausiliaria che attesti l'impegno di quest'ultima a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente, per tutta la durata del contratto

4. Quando l'operatore economico si avvale di un'impresa ausiliaria con riferimento a requisiti relativi al possesso di beni, mezzi o risorse funzionali all'esecuzione dell'appalto, o con riferimento a requisiti che attestano il possesso di un'adeguata organizzazione imprenditoriale, il contratto di avvalimento indica nel dettaglio i beni, le risorse e i mezzi prestati, gli altri requisiti eventualmente richiesti all'impresa ausiliaria. In questo caso le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'effettivo impiego, nell'esecuzione del contratto, dei beni, dei mezzi, delle risorse e degli altri requisiti previsti da questo comma. I requisiti previsti da questo comma devono essere posseduti dall'impresa ausiliaria, cui è vietato ottenerli con ricorso ad altri soggetti.

5. Agli operatori economici è vietato avvalersi delle capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali di altri soggetti in caso di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture o di confronto concorrenziale previo invito.

6. Ai fini della stipulazione del contratto l'amministrazione aggiudicatrice richiede la presentazione del contratto di avvalimento».

Si ricorda, ancora, che l'**art. 22, comma 4, della L.P. n. 2/2016** stabilisce, tra l'altro, che:

«L'operatore economico che si affida alle capacità di altri soggetti a norma dell'articolo 20 è tenuto a presentare, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, anche una dichiarazione attestante il ricorso all'avvalimento, la dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento. L'operatore economico o l'impresa



ausiliaria che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 24 sono tenuti a presentare una dichiarazione attestante la propria situazione giuridica con riferimento ai motivi di esclusione».

Si ricorda, infine, che l'**art. 22, comma 2, della L.P. n. 2/2016** così stabilisce:

«Le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 24 e il possesso dei requisiti di ordine speciale in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, richiedendo entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria all'aggiudicatario».

Pertanto nel caso in cui aggiudicatario (o sorteggiato) risulti un operatore economico che si è avvalso dei requisiti di un altro soggetto, le verifiche in argomento saranno svolte tanto sull'impresa partecipante che sull'ausiliaria.

Per tutto quanto non diversamente disposto dalle norme sopra riportate si applicano gli artt. 89 e 172 del D.Lgs. n. 50/2016.

- M) A norma dell'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
- N) Nel contratto è riportata la seguente clausola: "L'Impresa, come sopra rappresentata, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. A mente dell'art. 3, comma 9-bis, della medesima L. n. 136/2010 e s.m., le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai sensi del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m. l'Impresa, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'amministrazione concedente. In ossequio alla normativa citata, l'Amministrazione verificherà peraltro che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in parola".
- O) Prima della stipula del contratto l'Impresa aggiudicataria può comunicare mediante specifica nota indirizzata al responsabile del procedimento come indicato in apertura del presente bando la non accettazione del termine di pagamento stabilito nel paragrafo III del presente bando. In tal caso il termine di pagamento forma oggetto di specifica negoziazione fra le parti, fermo restando che in nessun caso l'Amministrazione accetta termini di pagamento inferiori a 30 giorni dalla data di espletamento della procedura diretta ad accertare la



conformità dell'esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, alle prescrizioni del contratto stesso o dal ricevimento della fattura se il ricevimento della stessa è successivo all'espletamento delle procedura di accertamento.

- P) Ai fini dell'ammissione alla gara delle reti di Impresa di cui all'art. 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 50/2016 l'Amministrazione si attiene a quanto stabilito dall'A.V.C.P. nella sua deliberazione n. 3 del 23 aprile 2013 (rinvenibile sul sito dell'ANAC).
- Q) A norma dell'art. 2 del codice di comportamento per i dipendenti del Comune di Trento - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale (www.comune.trento.it ed allegato al presente bando) - i contenuti del predetto Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.
- R) Il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e politiche giovanili.
- S) Il presente bando è stato approvato con atto del Dirigente del Servizio Patrimonio di data 13 dicembre 2016.
- T) Il presente bando integrale è in pubblicazione all'albo comunale e sul sito internet dell'Amministrazione (www.comune.trento.it) **dal giorno 19 dicembre 2016 al giorno 23 gennaio 2017** e sul sito di APAC, del Ministero delle Infrastrutture e di ANAC.
- U) L'Amministrazione si riserva la possibilità di svolgere la seconda fase della presente procedura di gara in via telematica: in tal caso ogni informazione e tutte le istruzioni necessarie saranno contenute nella lettera di invito alla gara.
- V) Secondo quanto sarà meglio precisato nella lettera di invito, unitamente all'offerta dovrà essere restituito debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'offerente il "Patto di integrità tra il Comune di Trento e gli operatori economici partecipanti alle gare" (che si allega sin d'ora al presente bando per opportuna conoscenza) approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 63 di data 7 aprile 2014. La mancata restituzione, in sede di presentazione di offerta, del "Patto di integrità tra il Comune di Trento e gli operatori economici partecipanti alle gare" debitamente sottoscritto è **causa di esclusione** dalla gara ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012 e s.m. La presentazione del documento citato **non** è richiesta in sede di presentazione della richiesta di invito.

f.to il Dirigente del Servizio
Cultura, Turismo e Politiche Giovanili
dott.ssa Clara Campestrini

Il Dirigente del Servizio Patrimonio
dott.ssa Cristina Degasperì

Il Capo Ufficio Appalti
dott.ssa Sonia Pinamonti

Il responsabile del procedimento
dott.ssa Diana Goffredo



Allegati:

1. Capitolato per l'affidamento in concessione della gestione del nuovo teatro di Villazzano e dell'attività artistico-teatrale per il periodo 1° luglio 2017 – 30 giugno 2022 comprensivo di tutti i suoi allegati;
2. Modulo denominato "Attestazione imposta di bollo";
3. fac-simile di richiesta di invito;
4. fac-simile di dichiarazione di cui al numero 1 della Sezione I del paragrafo VI;
5. Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) approvato con regolamento di esecuzione UE n. 2016/7 del 5 gennaio 2016 così come adeguato con linee guida approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (con Circolare 18 luglio 2016 n. 3 pubblicata in GURI n. 174 del 27 luglio 2016);
6. Patto di integrità tra il Comune di Trento e gli operatori economici partecipanti alle gare;
7. **CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRENTO** approvato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta comunale n. 220 di data 10.11.2014;
8. deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 di data 7 dicembre 2016.